



Federazione Gomma Plastica

UNIONPLAST

Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche

STATUTO

(approvato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 2019)

**20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 02439281 – Email: unionplast@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale Unionplast 80051970152**

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

All'interno della Federazione Gomma Plastica, con sede in Milano Via San Vittore 36, è costituita l'Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche", in forma abbreviata "UNIONPLAST" e di seguito denominata l'Associazione.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, in armonia e nel rispetto delle disposizioni statutarie della Federazione Gomma Plastica, ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso dell'Industria rappresentata e di tutelarne i relativi interessi.

Rappresenta, su delega della Federazione, l'Industria italiana della Trasformazione delle Materie Plastiche, nei confronti delle Autorità ed Amministrazioni pubbliche, Enti ed Associazioni in Italia ed all'estero per le materie di competenza dell'Associazione.

Il perimetro della delega sarà determinato dal Consiglio Generale della Federazione su proposta ed in accordo con il Consiglio Generale dell'Associazione.

L'Associazione è indipendente, apartitica, non ha natura commerciale e non ha scopi di lucro.

L'Associazione, in qualità di Socio della Federazione Gomma Plastica, adotta il Codice etico e la Carta dei valori confederali ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

L'Associazione, in tutte le sue articolazioni, opera nel rispetto delle norme europee e nazionali di concorrenza e adotta a tal fine regole di comportamento che impegnano sé e i propri Soci nell'ambito delle attività associative.

Art. 3 – Soci

Sono Soci Effettivi o Aggregati dell'Associazione le Aziende che, al momento della loro adesione alla Federazione, vi sono state inquadrate.

In caso di scioglimento della Federazione il rapporto associativo dei Soci Ordinari o Aggregati continuerà ad intercorrere direttamente con l'Associazione.

Art. 4 – Gruppi Merceologici

Per il miglior conseguimento degli scopi sociali indicati i Soci che svolgono un'attività omogenea possono costituire, nell'ambito associativo, "Gruppi Merceologici".

La costituzione dei singoli Gruppi è proposta dal Consiglio Generale dell'Associazione e deliberata dal Comitato di Presidenza della Federazione che ne stabilisce nel contempo la denominazione, i limiti e le attribuzioni e ne approva successivamente il regolamento interno.

L'eventuale diniego o modifica di quanto proposto dal Consiglio Generale dell'Associazione sarà subordinato all'unanime approvazione del Comitato di Presidenza della Federazione.

L'adesione ai Gruppi è volontaria.

Art. 5 - Durata del rapporto associativo

Il rapporto con l'Associazione dura fin tanto che rimane in essere il rapporto di Socio con la Federazione Gomma Plastica.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei Soci

I diritti e gli obblighi dei Soci sono regolati dallo Statuto della Federazione Gomma Plastica e comunque in particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 7 - Elencazione degli Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci inquadrati nell'Associazione dalla Federazione Gomma Plastica, i quali vi partecipano per mezzo del loro Legale Rappresentante o di altra persona munita di delega.

Ogni Socio può delegare all'Assemblea un altro Socio, ma non è consentito essere portatori di più di una delega.

E' tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito dei Soci facenti capo ad uno stesso Gruppo societario o familiare.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci che non siano in mora con il pagamento dei contributi federali.

All'Assemblea partecipano di diritto i Componenti del Consiglio Generale e, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore Generale della Federazione e il Direttore dell'Associazione e il Revisore.

Il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, il Direttore Generale della Federazione o altra persona designata dal Presidente, fungerà da Segretario e redigerà il verbale.

Il Segretario dell'Assemblea straordinaria sarà un Notaio.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è indetta, in via ordinaria, una volta all'anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario per l'approvazione, tra l'altro, del Rendiconto del Fondo Comune e in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Generale lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno un quinto dei Soci o dei voti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno 15 giorni prima della data della riunione a tutti i Soci, con l'indicazione del giorno, ora e luogo nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Compete all'Assemblea:

- approvare le misure contributive da proporre alla Federazione Gomma Plastica;
- approvare le direttive di massima dell'attività associativa;
- approvare il Rendiconto del Fondo Comune e ogni altro documento amministrativo di competenza;
- nominare otto componenti del Consiglio Generale, che andranno a comporre il Consiglio Generale della Federazione, rappresentativi della distribuzione merceologica, geografica e dimensionale del Settore;
- nominare il Presidente che andrà a comporre il Consiglio di Presidenza della Federazione;
- approvare le modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme stabilite dalla Federazione.

Art. 10 - Consiglio Generale: costituzione, riunioni e attribuzioni

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da otto Componenti nominati dall'Assemblea.

Si riunisce, con le stesse modalità del Consiglio Generale della Federazione, ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi, quando lo disponga il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti.

Il Consiglio Generale:

- propone all'Assemblea, previo assolvimento delle procedure previste dallo Statuto della Federazione, il nominativo del Candidato alla Presidenza dell'Associazione;
- delibera su ogni atto di contenuto patrimoniale e finanziario relativi alla gestione del Fondo Comune;
- elabora le direttive di massima dell'attività associativa, le propone all'Assemblea e vigila sulla loro attuazione;
- predispose e presenta all'Assemblea il Rendiconto del Fondo Comune ed ogni altro documento amministrativo di competenza;
- propone alla Federazione la costituzione dei Gruppi merceologici;
- propone all'Assemblea le modifiche allo statuto, nel rispetto delle norme stabilite dalla Federazione;
- delibera sulle richieste di adesione di nuovi soci che sono soggette all'approvazione dal Consiglio di Presidenza della Federazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione per tutti gli atti che ad essa competono sulla base delle norme del presente Statuto.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Generale, ne convoca le riunioni e ne determina data, luogo e ordine del giorno.

Il Presidente può esercitare d'urgenza i poteri del Consiglio Generale, salvo successiva ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Componente del Consiglio Generale più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 mesi.

Art. 11 bis – Revisore

Il Revisore dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Generale, ed è indicato tra quelli della Federazione Gomma Plastica.

Il Revisore vigila sulla corretta tenuta delle scritture, sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, controlla il Rendiconto del Fondo Comune, riferisce all'Assemblea della Associazione con specifica relazione.

Art. 11 ter – Disposizioni generali sulle cariche associative

Le cariche sono gratuite e comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

La durata massima dei mandati è la seguente:

- per il Presidente 4 (quattro) anni senza possibilità di ulteriori rielezioni;
- per i componenti del Consiglio Generale 8 (otto) anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa si ricorre a cooptazione ma con obbligo di elezioni suppletive alla prima Assemblea.

In caso di concorso alla Presidenza non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

L'effettiva e rilevante responsabilità è requisito posseduto dal titolare d'Azienda, dal Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese o da un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

Non sono ammesse deroghe, nemmeno per i rapporti consulenziali continuativi e/o di "alto livello professionale".

In caso di assenze ingiustificate la decadenza è automatica, accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 (tre) assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

Art. 12 - Direttore dell'Associazione

Il Direttore dell'Associazione dipende dal Direttore Generale della Federazione e provvede alla direzione ed alla organizzazione funzionale della stessa secondo gli indirizzi del Consiglio Generale, di cui è il Segretario, e sotto la vigilanza del Presidente da cui anche dipende, funzionalmente, per le problematiche specifiche.

E' nominato dal Consiglio Generale dell'Associazione con ratifica del Comitato di Presidenza della Federazione che ne determina le condizioni di impiego.

Art. 13 - Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui l'Associazione è titolare e dai risultati delle gestioni annuali.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 14 – Amministrazione

La gestione amministrativa è assicurata dal Servizio amministrativo comune della Federazione.

Il Rendiconto del Fondo Comune avrà gestione e predisposizione diretta a cura dell'Associazione.

Art. 15 - Contributi associativi

I Soci sono tenuti a corrispondere un contributo annuo ordinario, inclusivo della quota delle attività comuni, deliberato dal Consiglio Generale della Federazione su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione l'Assemblea può approvare contributi straordinari, obbligatori per i Soci.

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto del Fondo Comune dovrà essere predisposto dal Consiglio Generale e sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione e dovrà essere corredato dalla relazione del Revisore.

Art. 17 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Generale o, per il suo tramite, da almeno un terzo dei Soci o dei voti e le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e votanti, ma divengono operative solo dopo la ratifica della del Consiglio Generale della Federazione Gomma Plastica.

In caso di scioglimento della Federazione, le modifiche statutarie sono soggette solo all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

In tal caso si dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori da scegliersi anche tra i non Soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto da questo Statuto valgono i principi organizzativi generali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione Gomma Plastica.

Milano, 7 giugno 2019

Firmato

Il Presidente

Luca Iazzolino

Il Segretario

Libero Cantarella
